



Comune di Vinovo
(Città Metropolitana di Torino)

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA NEGOZIATA, CON AGGIUDICAZIONE IN BASE AL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AI SENSI DELL' ART.95 DEL DLGS N.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE FORNITURA, ISTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO I LOCALI COMUNALI

CIG. ZAD307D424

1.STAZIONE APPALTANTE:

Comune di Vinovo, Piazza Marconi n.1- 10042, Vinovo (TO) P.IVA 01504430016 - PEC. protocollo.vinovo@cert.ruparpiemonte.it email: area.amministrativa@comune.vinovo.to.it

Responsabile del Procedimento: Dott. Gianluca MARANNANO

2. OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO/CONCESSIONE

Costituisce oggetto del presente capitolato tecnico l'affidamento in concessione (con gestione completa) del servizio per la somministrazione di alimenti e bevande mediante l'istallazione e la gestione (manutenzione e rifornimento) di n.5 distributori automatici da collocare presso i locali Comunali.

La stazione appaltante affida ad un operatore economico la gestione del suddetto servizio, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, con assunzione a capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi.

Dovranno essere somministrate bevande calde e fredde ed altri prodotti alimentari dolci e salati preconfezionati, mediante istallazione, la manutenzione ed il rifornimento di distributori automatici.

Nell'esecuzione del contratto il concessionario dovrà rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi

3. TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA ISTALLARE

L'Aggiudicatario del servizio dovrà provvedere ad istallare presso la sede Comunale:

n. 1 distributore automatico che garantisca l'erogazione di : caffè espresso, caffè decaffeinato, caffè macchiato, caffè d'orzo, caffè ginseng, tè, tisane, cappuccino, cappuccino d'orzo, cioccolata, latte, latte macchiato.

n. 1 distributore automatico bevande fredde che garantisca l'erogazione di acqua naturale e frizzante , in bottiglie pet da 0,5 l, una bevanda senza zucchero, tè (pesca, limone, te' verde), cola , aranciata, bevande biologiche in bottiglia da 33cl. Ecc..

n. 1 distributore automatico che garantisca l'erogazione di merendine/snack/ cibi confezionati e altri generi alimentari. Deve essere garantita l'erogazione di almeno un prodotto senza glutine (con apposita etichettatura), almeno un prodotto senza zucchero, prodotti da forno e snack monoporzioni dolci (è ammessa la farcitura con prodotti a base di marmellate, confetture creme e frutta secca) e salati, panini patatine, merendine dolci e salate, succhi di frutta, a richiesta dei consumatori anche frutta fresca e yogurt. E' possibile inserire almeno una bevanda senza zucchero e tè(a scelta tra limona, pesca, verde) cola, aranciata, limonata, bevande biologiche, tutte in bottiglie da 33 cl.

L'Aggiudicatario del servizio dovrà provvedere ad installare presso la Biblioteca Comunale:

n. 1 distributore automatico che garantisca l'erogazione di: caffè espresso, caffè decaffeinato, caffè macchiato, caffè d'orzo, caffè ginseng, tè, tisane, cappuccino, cappuccino d'orzo, cioccolata, latte, latte macchiato.

n. 1 distributore automatico che garantisca l'erogazione di :

- merendine/snack/ cibi confezionati e altri generi alimentari. Deve essere garantita l'erogazione di almeno un prodotto senza glutine (con apposita etichettatura), almeno un prodotto senza zucchero, prodotti da forno e snack monoporzioni dolci (è ammessa la farcitura con prodotti a base di marmellate, confetture creme e frutta secca) e salati, panini patatine, merendine dolci e salate, succhi di frutta, a richiesta dei consumatori anche frutta fresca e yogurt.

- acqua in bottiglia da 0,5 l e una bevanda senza zucchero e tè(a scelta tra limona, pesca, verde) cola, aranciata, limonata,

Tutti i distributori che verranno installati dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche :

- Essere nuovi di fabbrica o di recente fabbricazione (data di fabbricazione non anteriore all'01.01.2015) privilegiando l'ottimizzazione del consumo energetico e illuminazione a LED a basso voltaggio. In abito di offerta tecnica otterrà 6 punti la ditta che installerà di distributori fabbricati dal 2018 a basso consumo energetico.
- Essere a norma con le disposizioni in materia di igiene sicurezza, antinfortunistica ed essere coperti da polizza assicurativa contro danni a cose e persone .

Per i distributori di bevande calde per i quali non è possibile provvedere all'allacciamento diretto della rete idrica e per i quali occorre pertanto fare ricorso all'impiego di recipienti per l'acqua occorrerà adottare tutte le misure igienico sanitarie come igienizzazione del recipiente, ricambio completo dell'acqua (non rabbocco), dotazione di eventuali filtri ecc...

- essere costruiti nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti delle macchine, di prevenzioni incendi, delle norme CE, e munite di tale marchio, nonché essere di ultima generazione e in possesso di regolare autorizzazione igienico sanitaria rilasciata dalle competenti autorità.
- rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 (CEI 61-233);
- essere dotati di impianti refrigerante privi di CFC; I fluidi frigorigeni utilizzati negli apparecchi devono essere quelli consentiti attuali direttive internazionali di tutela ambientale;
- essere di facile pulizia e disinfettabili sia all'interno che all'esterno, in modo tale da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti ;

- essere collocati in maniera tale da non ostacolare le vie d'esodo e le uscite di sicurezza;
- essere dotati di idonei sistemi di rilevazione delle erogazioni effettuate;
- essere dotati di gettoniera per monete da euro 0.50- 0.10-0.20-0.50-1.00-2.00 ed erogare il resto;
- indicare chiaramente che il distributore eroga il resto ed eventuali limiti e segnalare (chiaramente e tempestivamente) l'eventuale assenza di moneta per il resto;
- permettere il pagamento mediante chiavi/ tessere elettroniche o sistemi simili, che verranno distribuiti dal concessionario, con credito ricaricabile ed universali per tutti i distributori installati nelle sedi comunali;
- indicare chiaramente il prezzo dei prodotti offerti;
- riportare in una targhetta ben visibile la ragione sociale della ditta concessionaria, il nominativo del responsabile del servizio, il riferimento del servizio clienti e tutti recapiti (indirizzo, telefono, mail, fax) .
- Il Concessionario può, nel corso del rapporto contrattuale, sostituire i distributori con altri che abbiano pari o superiori caratteristiche; di detta sostituzione deve essere sempre anticipatamente comunicazione scritta al RUP che valutata l'opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione.

Sistema HACCP e requisito igienico sanitari dei distributori automatici da installare.

L'impresa deve essere dotata di manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP e prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti; la medesima impresa deve inoltre verificare che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e deve dichiarare la presa visione della relativa documentazione fornita dalle case produttrici.

4. TIPOLOGIA DI PRODOTTI IN SOMMINISTRAZIONE

Tutti i prodotti commercializzati dovranno essere conformi alle normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. Inoltre dovranno essere posti in maniera ben visibile all'acquirente ed indicare chiaramente marca e prezzo.

Inoltre, dovranno possedere le seguenti caratteristiche merceologiche.

- Essere di prima qualità provenienti da primarie ditte produttrici e presentare aspetto, odore e sapori gradevoli,
- Essere riconosciuti a livello nazionale;
- Sono vietati . alimenti transgenici, conservanti ed additivi chimici non autorizzati per legge, ogni forma di riciclo di prodotti avanzati, alimenti scaduti;
- Essere conformi alle vigenti norme in materia di prodotti alimentari e essere confezionati in monoporzioni integre, e sotto atmosfera protetta ove richiesto a norma di legge;
- È esclusa la vendita di : alcolici, tabacchi, riviste, quotidiani o quant'altro non espressamente specificato dal presente capitolato speciale , o successivamente concordato con l'amministrazione;
- Qualora nei distributori vengano caricati alimenti freschi (quali panini, pizzette, tramezzini, ecc) provenienti da laboratori in possesso del titolo abilitativo e preincartato, tali alimenti devono riportare ai soli fini igienici, su ogni singolo involucro la data di confezionamento e il termine entro cui è preferibile la sua consumazione e le necessarie informazioni per il cliente in materia di etichettatura.

L'impresa si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 3 giorni prima della scadenza riportata sulla confezione del prodotto.

L'Amministrazione si riserva in ogni momento di procedere ai controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti erogati al fine di verificare la rispondenza alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta o minime di legge.

In caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere sostituiti a spese della ditta nel minor tempo possibile, fatto salvo il rimborso sostenute nell'esecuzione dei suddetti controlli e il pagamento della relativa penale come indicato nell'art. 19 penali nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni.

BEVANDE CALDE

Le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande calde dovranno comunque rispettare i contenuti minimi per porzione di seguito indicati:

- 1) Caffè. Miscela pura arabica;
- 2) Bevande a base a tè: almeno gr. 14 di tè in polvere ad erogazione;
- 3) Bevanda a base di tisana
- 4) Bevande gusto cioccolato: almeno gr 25 di miscela di cioccolato/polvere di cacao ad ogni erogazione;
- 5) Bevande al latte: almeno 12 gr di latte in polvere ad erogazione;
- 6) Caffè d'orzo: grammatura minima per erogazione gr 3,2 di caffè d'orzo solubile;
- 7) Bevande a base di ginseng: almeno gr 14 di ginseng in polvere ad erogazione;
- 8) Caffè decaffeinato: grammatura minima gr 1,5 per erogazione.

BEVANDE FREDDE

- 1) Acqua minerale o oligominerale naturale e frizzante in bottiglie PET, capacità 0,50 con tappo a vite;
- 2) Bibite in lattina, capacità cl 33;
- 3) Succhi di frutta in tetrapak, capacità cl. 20;
- 4) Altre bevande fredde in PET, capacità varie (Tè , ALTRI SUCCHI DI FRUTTA)

Prodotti alimentari in generale

- 1) Snack a lunga conservazione, quali prodotti da forno dolci e salati, merendine, patatine, barrette al cioccolato
- 2) Prodotti deperibili, quali panini sandwich, tramezzini, pizzette, yogurt, purea di frutta, frutta fresca (confezione in atmosfera controllata)

Prodotti senza glutine

In tutte le macchinette distributrici di prodotti alimentari dovranno essere resi disponibili un prodotto dolce (ad esempio, merendine, barrette) ed uno salato (ad esempio cracker, gallette di riso) per una dieta priva di glutine, idonea ad un'alimentazione per soggetti celiaci e dovrà essere apposta apposita etichettatura.

5. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Utenza

Il servizio sarà effettuato a favore dei dipendenti del Comune di Vinovo in servizio, degli eventuali ospiti, utenti e di quanti operino, a vario titolo, all'interno della sede stessa.

La fruizione del servizio del tutto libera, per cui l'Amministrazione non assume alcun impegno circa il numero effettivo delle consumazioni che verranno somministrate quotidianamente ed in totale.

Pertanto il concessionario non potrà vantare pretese né richiedere modifiche al contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza.

Istallazione iniziale dei distributori

Il concessionario dovrà effettuare a propria cura e spese l'istallazione di tutti i distributori, che saranno collegati al sistema elettrico del Comune di Vinovo

Il fornitore, al momento dell'istallazione dovrà avere a disposizione un quantitativo minimo di chiavette/card "in pronta consegna" almeno pari al numero dei dipendenti e degli amministratori.

Numero e collocazione dei distributori per singola tipologia sono da considerarsi indicativi, potendo subire incrementi/ eo decrementi in base alle esigenze valutate dell'Amministrazione comunale, e mutate rispetto al momento della pubblicazione dell'avviso di gara.

Modalità di esecuzione del servizio

Il Comune di Vinovo si riserva la facoltà di variare, sia in aumento che in diminuzione, il numero dei distributori installati, potendo richiedere l'istallazione di distributori aggiuntivi o di rimuoverne alcuni già installati o anche di modificarne l'ubicazione.

In nessun caso è ammessa la rimozione o la collocazione di ulteriori distributori da parte del concessionario senza la previa autorizzazione del Rup.

La ditta aggiudicataria si impegna a:

- 1) Programmare gli interventi di ricarica dei prodotti e di manutenzione alle apparecchiature in modo tale che non si creino disservizi per l'utenza, comunicando al referente quale sarà indicativamente il giorno e la fascia oraria di intervento, salvo diversi accordi da prendersi successivamente. Il personale della ditta aggiudicataria avrà accesso ai locali che ospitano i distributori solo negli orari di apertura delle varie sedi;
- 2) Gli interventi di rifornimento dovranno essere eseguiti con una frequenza tale da garantire sempre il tempestivo reintegro dei prodotti esauriti e quindi tale da garantire la disponibilità costante di tutti prodotti;
- 3) Assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature con una frequenza tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse e programmare le necessarie attività di disinfezione;
- 4) Definire, per i distributori le bevande calde per i quali non è possibile provvedere all'allacciamento diretto alla rete idrica e per i quali occorre fare ricorso all'impiego di recipienti per l'acqua, le procedure e le misure igienico-sanitarie che consentano l'igienizzazione del recipiente, il ricambio completo dell'acqua (non rabocco), la dotazione di eventuali filtri ecc..

L'Amministrazione comunale e la ditta aggiudicataria valuteranno di concreto la necessità di eventuali sostituzioni dei distributori in ragione della vetustà, del mal funzionamento.

Eventuali disservizi saranno segnalati l'Amministrazione comunale applicherà le penalità ai sensi dell'art. 18 "Penali"

Manutenzione e rifornimenti urgenti

Il concessionario dovrà eseguire, con oneri a proprio carico, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare il perfetto funzionamento dei distributori e ridurre al minimo i disservizi.

In caso di guasti e/o malfunzionamenti o di rifornimenti urgenti derivanti dall'esaurimento dei prodotti posti in erogazione, il concessionario dovrà intervenire entro 24 ore dal momento della ricezione della segnalazione (o tempo inferiore secondo quanto offerto in sede di gara) e ove non fosse possibile la riparazione, provvedere alla sostituzione con altra apparecchiature avente le stesse caratteristiche entro 5 giorni lavorativi dalla segnalazione, (o ad un tempo inferiore salvo applicazione della penale di cui all' art . 18 "Penali."

6. OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO.

Il concessionario del servizio oggetto del presente capitolato è tenuto a:

- a) Fornire al Comune di Vinovo, prima dell'istallazione, le schede tecniche relative a tutti i distributori che verranno installati con la caratteristiche delle apparecchiature, le relative omologazioni e le certificazioni di conformità nonché i consumi energetici.
- b) Fornire al Servizio Economato l'elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate, distinte per sede, tipologia del distributore, e potenza elettrica assorbita. L'elenco dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici installate;
- c) Prima dell'attivazione del servizio, una lista dei prodotti che verranno messi in distribuzione, con indicazione della marca e dei relativi prezzi effettuati sia con l'utilizzo di chiavi elettroniche che senza ;
- d) Essere responsabile dell'osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti in materia di igienico sanitaria e dovrà dare comunicazione scritta dell'istallazione di ogni distributore dell' Azienda Asl competente, ed inoltrare copia al Comune di Vinovo prima dell'Attivazione del Servizio.
- e) Essere in regolare posizione rispetto agli obblighi previdenziali ed assistenziale per il personale dipendente . L'aggiudicatario regola il trattamento giuridico e retributivo secondo il relativo CCNL;
- f) Porre in essere nei confronti dei propri dipendenti, tutti i comportamenti dovuti in forza del rispetto del D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché imporre al proprio personale il rispetto della normativa. Inoltre dovrà mettere a disposizione dei propri dipendenti i dispositivi di protezione individuale appropriati ai rischi inerenti alle attività svolte ed a quelli presenti nell'area di lavoro (anti Covid) , al fine di garantire la massima sicurezza, la prevenzione di infortuni sul lavoro, nonché delle malattie professionali;
- g) Sono a totale carico i seguenti oneri: acquisto, trasporto ed istallazione dei distributori automatici richiesti dal Comune di Vinovo; organizzazione e gestione del personale dipendente, nonché la sua gestione normativa ed economica; le spese di acquisto delle bevande ed alimenti; le imposte e le tasse derivanti dall'assunzione del servizio; le spese derivanti dal rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti e successivamente intervenute nella vigenza del contratto per incolumità del personale utilizzato nell'espletamento del servizio; le spese per movimentazione e sostituzione macchine distributrici;
- h) Certificare accuratamente il confezionamento dei prodotti posti in vendita;
- i) Provvedere alla sollecita rimozione e sostituzione di prodotti difettosi o scaduti;
- j) Comunicare al Comune di Vinovo, le generalità dei dipendenti che si occuperanno di effettuare il servizio di ricarica dei distributori installati;
- k) Distribuire a tutti i dipendenti le schede prepagate (ad esempio chiavette o altro) necessarie per il funzionamento dei distributori;
- l) Rimuovere, nei successivi 15 giorni dal termine della concessione prevista per il 15.03.2024, tutti i distributori automatici installati presso tutte le sedi.

Qualora la ditta aggiudicataria venga meno anche ad un solo degli obblighi assunti, o non ritenga di proseguire nell'espletamento del servizio per l'intera durata del contratto, il Comune di Vinovo avrà la facoltà di risolvere il contratto incamerando, se dal caso, la cauzione definitiva di cui

all'art. 19" Cauzione definitiva" del presente capitolato speciale, fatta salva la richiesta di risarcimento per maggiori danni.

7. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DEL CONCESSIONARIO

Le ditte installatrici di distributori automatici, oltre agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, devono comunicare l'installazione dell'apparecchiatura all'Azienda Asl competente per territorio.

Tale comunicazione deve contenere i seguenti elementi:

- ragione sociale, codice fiscale, recapito telefonico, sede legale e dati anagrafici del legale rappresentante della ditta installatrice;
- Marca, tipo e numero di matricole dell'apparecchio;
- Ubicazione delle apparecchiature installate;
- Tipologia degli alimenti distribuiti;
- Ubicazione del deposito alimenti ed estremi del relativo titolo abitativo,
- Indicazione della ditta addetta alla gestione degli apparecchi, qualora diversa dalla ditta installatrice;
- Dichiarazione inerente il sistema di funzionamento e l'eventuale approvvigionamento idrico;
- Frequenza e modalità delle operazioni di pulizia e disinfezione.

Prima dell'avvio del servizio il concessionario deve acquistare in autonomia da parte delle autorità preposte (qualora non già rilasciati, o se dal caso volturare a proprio nome), tutte le necessarie licenze, autorizzazioni, nullaosta e benestare previste dalla normativa vigente. Tali licenze, autorizzazioni, nullaosta e benestare dovranno essere rinnovati, anche in base alle nuove disposizioni di legge in materia, che possano essere emanate nel corso dell'espletamento dell'appalto.

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere disponibile ad ogni eventuale controllo da parte degli organi ufficiali di vigilanza igienico-sanitaria o di tecnici incaricati dal Comune di Vinovo di verificare la conformità del servizio agli standard del presente capitolato e alle normative vigenti.

8. PREZZI DEI PRODOTTI IN SOMMINISTRAZIONE E LORO REVIZIONE

La ditta applicherà ai prodotti che verranno posti in distribuzione i prezzi indicati nell'offerta economica.

Il prezzo indicato nell'offerta dovrà essere espresso esclusivamente per multipli di € 0,05 (cinque centesimi di euro) comprensivi di Iva di legge e verrà praticato per le erogazioni "a moneta",

I prezzi di vendita dovranno essere esposti in modo ben visibile all'utenza ed identici per tipologia di prodotto in tutti i distributori installati presso tutte le sedi interessate dal servizio.

I prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata della concessione e pertanto sino al 15.03.2024 (o eventuale data di rinnovo)

9. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione, commisurata al suo valore è di tre anni decorrenti dal 16.03.2021, con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni.

10. CANONE DI CONCESSIONE

Il Concessionario, con la sottoscrizione del contratto si impegna a corrispondere al Comune di Vinovo con decorrenza 16.03.2021 il relativo canone per un importo annuo posto a base di gara pari ad € 300,00 oltre IVA per ogni distributore installato per un importo complessivo di € 4.500,00 oltre Iva.

Il canone è dovuto al Comune di Vinovo quale corrispettivo per la concessione in esclusiva del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici, a titolo di rimborso forfettario del consumo idrico ed elettrico che le suddette apparecchiature comportano e per lo smaltimento dei rifiuti generati dall'utilizzo dei distributori automatici e la pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi.

Eventuali nuove installazioni di distributori daranno luogo ad un aumento del canone annuo corrispondente a quello stabilito per la tipologia di riferimento, decorrente dalla prima fatturazione utile per il Comune di Vinovo, fatta salva la verifica delle effettive erogazioni.

Eventuali dismissioni daranno luogo ad una diminuzione del canone di concessione.

11. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

La ditta si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 ss.mm e si impegna altresì ad inserire analoga clausola nei contratti con eventuali subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessante ai servizi oggetto della presente procedura.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

12. UTENZE IDRICHE ED ELETTRICHE

Il Comune di Vinovo si assume l'obbligo di fornire a propria cura e spesa l'energia elettrica e l'acqua necessarie per il funzionamento dei distributori automatici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione) disponibili e le condizioni logistiche dei locali. Eventuali variazioni degli impianti sono a cura e spese del concessionario. Non sarà ammesso in ogni caso l'uso di gas combustibili.

Tali utenze dovranno essere utilizzate comunque con parsimonia e con diligenza, esclusivamente per l'espletamento del servizio.

Per quanto riguarda eventuali black out o altri malfunzionamenti delle utenze sopra citate, di natura accidentale e comunque non prevedibili, Il Comune di Vinovo non sarà ritenuta responsabile in alcun modo, sia per i mancati guadagni dovuti alla temporanea sospensione dell'attività, sia per eventuali danni che ne potessero derivare alle apparecchiature, attrezzature e beni deperibili utilizzati dal concessionario.

Resta immutato l'obbligo per il concessionario di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

13.SUBAPPALTO

Alle concessioni, in materia di subappalto si applicano gli articoli 174 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii..

14. MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 175 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.. La concessione oggetto della presente procedura potrà essere modificata senza ricorso ad una nuova procedura:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state espressamente previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili che fissino la portata, la natura delle eventuali modifiche, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate. Tali clausole

non possono apportare modifiche che alterino la natura generale della concessione. In ogni caso le medesime clausole non possono prevedere la proroga della durata della concessione;

b) per servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;

c) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni:

1) la necessità di modifica derivi da circostanze che la stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza;

2) la modifica non alteri la natura generale della concessione;

d) se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione in conformità della lettera a);

2) al concessionario iniziale succeda, in via universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice dei contratti, fatta salva l'autorizzazione del concedente, ove richiesta sulla base della regolamentazione di settore;

3) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del comma 7 dell'art. 175;

Una nuova procedura di aggiudicazione di una concessione è richiesta per modifiche delle condizioni di una concessione durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 4 dell'articolo 175.

15. CESSAZIONE, REVOCA D'UFFICIO, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E SUBENTRO

Il concessionario non può, in tutto o in parte, cedere il contratto, cedere o affittare l'azienda o sub concedere l'installazione e la gestione dei distributori, a pena di risoluzione in danno del contratto medesimo, con conseguente incameramento della cauzione definitiva e risarcimento di ogni danno ulteriore conseguente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 176 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.. Fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela dell'Amministrazione, la concessione può cessare, in particolare, quando:

a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

b) la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii..

Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 176, non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile.

Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, la stazione appaltante comunica per iscritto al concessionario l'intenzione di risolvere il rapporto.

16. GARANZIA DEFINITIVA

Prima di procedere alla stipula del contratto di concessione, il concessionario dovrà costituire, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione in oggetto, nonché il risarcimento di eventuali danni cagionati per inadempimento apposita garanzia, denominata

“garanzia definitiva” con le modalità indicate all’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii., cui si fa espresso rimando.

Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere determinato nella misura del 10% del valore stimato della concessione per tutto il periodo contrattuale, a copertura del mancato o inesatto adempimento della concessione e cesserà di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto medesimo, comportando la mancata costituzione della garanzia la decadenza dell’aggiudicazione.

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell’affidamento e la conseguente aggiudicazione della concessione al concorrente che segue nella graduatoria. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale; in caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità, il concessionario è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.

17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si applicano, per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici.

Nel caso in cui l’appaltatore non rispetti in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, sarà facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 C.C., fatta salva l’azione di risarcimento dei danni e l’eventuale incameramento della cauzione. Il Comune di Vinovo si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- a) venir meno delle cause e delle ragioni che hanno dato corso alla procedura in oggetto;
- b) frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c) sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
- d) mancato rinnovo delle polizze assicurative di cui all’articolo 21 del presente capitolato tecnico;
- e) vendita di generi alimentari adulterati, avariati e contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica;
- f) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- g) mancato pagamento del canone di concessione nei termini prescritti dal presente capitolato in numero superiore a due volte nel corso dell’appalto;
- h) inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate o sanate, in numero superiore a tre nell’anno solare;
- i) comprovata grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali e manifesta incapacità nell’esecuzione della prestazione contrattuale, comprovata dall’inoltro di n. 3 contestazioni scritte; comminazione di 3 penalità, elencate all’ articolo 18. “Penalità” nell’ambito del medesimo anno solare;
- k) inadempimenti contrattuali che diano origine all’applicazione delle penali come prescritto, qualora il ritardo nell’inadempimento determini un importo massimo della penale superiore all’importo della cauzione definitiva;
- l) cessazione dell’attività, concordato preventivo o fallimento dell’impresa;
- m) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore. Il contratto è risolto di diritto nei seguenti casi:
- n) mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3 Legge n. 136/2010)

- 2) venire meno, in corso di esecuzione del contratto, dei requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- 3) l'aggiudicatario faccia ricorso al subappalto senza preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante;
- 4) qualora i collaboratori a qualsiasi titolo della ditta fornitrice si rendano responsabili di violazioni degli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. n.165/2001" nel caso in cui l'estensione di tali obblighi risulti compatibile.

18.PENALI

Per verificare la regolarità del servizio, la stazione appaltante si avvarrà di personale di sua fiducia riservandosi la facoltà di effettuare gli accertamenti e dei controlli ogniqualvolta lo ritenga opportuno. Qualora per qualsiasi motivo, imputabile al concessionario, il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato speciale e nell'offerta presentata in sede di gara, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito specificate, previa procedura di contestazione dell'inadempienza ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo.

L'Amministrazione provvederà in presenza di inadempienze contrattuali a darne comunicazione al concessionario, tramite Posta elettronica certificata, il quale entro il minor tempo possibile, e comunque non oltre 7 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della dovrà formulare le sue controdeduzioni e/o provvedere in merito, informando l'Amministrazione dei provvedimenti adottati.

Valutate le contro deduzioni dell'interessato, l'Amministrazione applicherà, se del caso, la penale fissando eventualmente un ulteriore termine al concessionario per il ripristino della corretta esecuzione del servizio. Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 18, oltre ad agire per il risarcimento dei danni.

L'ammontare delle penalità sopra indicate verrà richiesto all'aggiudicatario ed in caso di mancato pagamento, l'ammontare della penalità verrà addebitata sulla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente integrata.

Verranno applicate le seguenti penali (salvo il caso in cui in cui gli inadempimenti fossero derivanti da fattori tecnici collegati alle sedi in cui sono ubicati i distributori):

1) Gestione ordinaria:

- Mancata corresponsione del canone di concessione entro i termini stabiliti dal presente capitolato: penalità pari al 15% del canone semestrale da corrispondere comunque entro e non oltre la data di pagamento del semestre successivo;
- Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti: per ogni infrazione accertata, penale pari ad € 50,00 per ciascun prodotto e ripristino immediato dei prezzi autorizzati dall'Amministrazione;
- Presenza prodotti con qualità difformi da quelle previste dal presente capitolato € 20,00 per ciascun prodotto, salvo l'immediato ritiro e sostituzione;
- Presenza di prodotti scaduti o con confezionamento danneggiato o manomesso: applicazione di una penale di € 20,00 per ogni prodotto trovato, salvo l'immediato ritiro e sostituzione;
- Mancato funzionamento del distributore per un periodo superiore a 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di segnalazione da parte dell'ufficio competente: penale di € 50,00 per singolo episodio;
- Costatazione della mancanza di un adeguato servizio di pulizia e sanificazione dei distributori, anche mediante ricorso a visite ispettive da parte delle autorità competenti: € 50,00 per ogni episodio riscontrato ed accertato;

2) Interventi straordinari o a chiamata:

- Ritardi nell'intervento (a qualsiasi titolo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: installazione/asportazione distributori, malfunzionamento, mancanza prodotti, mancanza resto, sostituzione apparecchiature non riparabili, rimozione prodotti non conformi o scaduti o danneggiati): penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche di intervento

di cui al presente capitolato o in esito all'attivazione della chiamata da parte de personale del Comune di Vinovo.

19.OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI E OSSERVANZA CCNL

Nell'esecuzione del servizio il concessionario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi. In particolare, il fornitore si impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs.81/2008 e s.m.i..

L'aggiudicatario regola, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. Il Concessionario esonera, pertanto, l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui al presente capitolato e comunque da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.

20. RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE E/O COSE

L'aggiudicatario sarà direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi inadempienza e/o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni, ai suoi dipendenti e/o ai suoi beni, ai dipendenti e/o beni dell'Amministrazione, nonché a terzi e/o relativi beni.

Il servizio viene effettuato a totale rischio e pericolo del concessionario che se ne assume tutte le responsabilità e dovrà provvedere, con esatta osservanza degli obblighi e delle prescrizioni in materia commerciale, sanitaria ed assicurativa.

L'aggiudicatario avrà il preciso obbligo di adottare tutte le misure necessarie e/o di impiegare tutti i mezzi atti ad evitare infortuni e/o danni di qualsivoglia tipologia a persone e/o cose e, a tal fine, dovrà stipulare una polizza assicurativa per danni a cose o persone, valida per tutta la durata della concessione, così come descritto all'articolo successivo.

Indipendentemente dall'obbligo di stipulare apposita assicurazione di seguito indicata, il Concessionario assume a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose, a seguito dell'espletamento delle attività oggetto del presente capitolato, o comunque ad esse ricollegabili.

L'Amministrazione comunale non è responsabile dei danni, eventualmente causati alle attrezzature del concessionario, che possano derivare da comportamenti dolosi o colposi di terzi e nessun rimborso potrà essere richiesto. Il concessionario risponderà direttamente di qualsiasi violazione ai Regolamenti di polizia e di Igiene nonché dei danni alle persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione.

21. COPERTURA ASSICURATIVA

Il concessionario, ai fini della stipula del contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione, è obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile (RC), per le garanzie di seguito indicate e a mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto:

La polizza in oggetto dovrà essere trasmessa in copia, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva. Inoltre con cadenza annuale il concessionario dovrà trasmettere al Comune di Vinovo copia dell'avvenuto rinnovo della medesima.

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a terzi, (persone, cose o animali) in conseguenza di fatti, atti ed omissioni, eseguiti o ordinati da

dipendenti e/o collaboratori del Concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta verificatisi in relazione alle attività oggetto della concessione, nessuna esclusa né eccettuata nell'esecuzione del servizio. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e per persona e non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte.

A titolo non limitativo la polizza dovrà prevedere le seguenti coperture assicurative: tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai consumatori, compreso eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza; che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio;
- somministrazione e smercio di cibi e bevande;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni arrecati ai locali, strutture e beni concessi in uso; consegnati, anche per fatto dei beneficiari del servizio;
- danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato, quali a titolo esemplificativo i distributori automatici;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto della concessione a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi (inclusi il Comune di Vinovo ed i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario - che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni da interruzioni o sospensioni di attività produttive, industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio di terzi, a seguito di sinistro garantito in polizza;

Si precisa che la/e polizza/e assicurativa/e dovrà/anno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.

La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute all'Amministrazione per fatto imputabile al Concessionario.

In ogni caso si precisa e si conviene che sono a esclusivo carico del Concessionario eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall'uso delle macchine e/o degli impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi alle macchine e agli impianti, per incendi. Le quietanze riguardanti le annualità successive dovranno essere trasmesse all'Amministrazione alle relative scadenze.

22. STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla procedura ed alla stipulazione del contratto di appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dal 25 maggio 2018 è applicabile il Regolamento europeo 679/2016 relativo al trattamento dei dati personali (GDPR - General Data Protection Regulation). Il Comune di I Vinovo sta adeguando la propria privacy policy al fine di ottemperare agli obblighi contenuti nel GDPR.

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 ss. mm., si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura in oggetto, è finalizzato unicamente all'espletamento

della predetta procedura, nonché alle attività ad essa correlate e conseguenti, ed alla successiva gestione contrattuale.

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati:

- al personale interno dell'Amministrazione interessato dal procedimento di affidamento della fornitura;
- ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 15/2005;
- altri soggetti della Pubblica Amministrazione.

Il diritto d'accesso ai dati personali ed altri diritti dell'interessato sono elencati all'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 ss. mm.

Il concorrente, con la presentazione della propria offerta, consente il trattamento dei propri dati, anche personali, per le esigenze concorsuali e contrattuali.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura.

24. FORO COMPETENTE

È esclusa la competenza arbitrale. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la stazione appaltante e la ditta aggiudicataria in ordine all'esecuzione del contratto e le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del presente capitolato, sono devolute alla giurisdizione esclusiva dal Foro di Torino.